



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 2	Del 10/01/2022
Località: Territorio Comunale: manutenzione reti idriche e fognarie. Ditta G.Toniolo. Divieti temporanei.	Temporanea. H. 07:30 - 18:30 - dalla data del presente atto al 30 giugno 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 01.01.2022, acquisita in atti di questo Comune al n. 358 del 04.01.2022, presentata dal Direttore di cantiere della ditta G.Toniolo, con sede in Grosseto, tendente ad ottenere l'istituzione di tratti di divieto di sosta con zona rimozione, istituzione di senso unico alternato di marcia, autorizzazione alla chiusura stradale solo a condizione che ciò sia richiesto preventivamente e autorizzato dal Comando Polizia Locale, nelle vie del territorio di competenza comunale interessate da lavori di manutenzione reti idriche e fognarie in Oristano, con orario di lavoro 07:30 - 18:30, fino al 30 giugno 2022, per esecuzione dei lavori sopra richiamati;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

- dalla data del presente atto fino al 30 giugno 2022, dalle ore 07:30 alle ore 18:30, nelle vie del territorio di competenza comunale interessate da lavori di manutenzione reti idriche e fognarie, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D. P. R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - l'istituzione di tratti di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
 - l'autorizzazione al restringimento della carreggiata;
 - l'istituzione del senso unico alternato di marcia;
 - è autorizzata la sosta dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori;
- il traffico veicolare e pedonale, nella circostanza, verrà regolato, tramite apposita segnaletica e con la presenza di operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione;
- i veicoli di cui al punto 1d) devono essere possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale,



COMUNE DI ORISTANO

autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;

4. l'accesso dei mezzi in dotazione alla ditta di cui al punto 1d) nella Z.T.L. e nelle A.P.U., dovrà essere appositamente autorizzato da specifico atto rilasciato dal Comune di Oristano;
5. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
6. in nessun caso la presente ordinanza costituisce titolo autorizzativo alla chiusura completa del traffico sulle strade comunali senza specifica richiesta e previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale;

prescrive:

1. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti e, se necessario, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - e) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino sia degli scavi con bitumazione a pari pavimentazione, sia della segnaletica stradale (al fine del ripristino della segnaletica orizzontale si chiede di concordare preventivamente con il Servizio Trasporti Viabilità la realizzazione dei lavori);
3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
4. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
5. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
6. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuale gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
7. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
8. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
9. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
10. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della



COMUNE DI ORISTANO

segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.polizialocale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);

11. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
12. l'osservanza di quanto disposto nel Regolamento comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22.03.2011;
13. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
14. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico e altro), senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
15. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

[Dalla Residenza Municipale, lì 10/01/2022](#)

Istruttore: Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale